

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio centrale unica di committenza	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2135 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014

CONVENZIONE LOTTI 1, 2 e 3

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

-----REPUBLICA ITALIANA-----

-----REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-----

-----DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,-----

-----SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE-----

-----SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-----

CONVENZIONE

relativa all'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014-----

Lotto 1 - corrispondente al territorio delle UTI del Friuli Centrale, del Natisone, del Torre e Collinare. CIG 7304757C29-----

Lotto 2 - corrispondente al territorio delle UTI del Tagliamento, del Noncello, Sile e Meduna, Livenza – Cansiglio– Cavallo e delle Valli e delle Dolomiti Friulane. CIG 7304761F75-----

Lotto 3 - corrispondente al territorio delle UTI Agro Aquileiese, Mediofriuli, Riviera Bassa Friulana. CIG 73047652C6-----

Trieste, l'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio (14.05.2019)---

Premesso che:-----

1) il DPCM del 24 dicembre 2015, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017, ha individuato le categorie merceologiche di beni e servizi per l'acquisto delle quali è necessario fare ricorso ai soggetti aggregatori, tra cui la manutenzione degli immobili e degli impianti;-----

2) la "Programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 delle attività di gara della Centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014", adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 27.01.2017 ed approvata in via

definitiva con la DGR 415/2017, ha previsto l'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti a favore delle Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1 della LR 26/2014 nel 2017-2018;-----

3) con decreto a contrarre n. 1697/AAL di data 01.12.2017 il Servizio centrale unica di committenza ha, pertanto, disposto l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in cinque lotti territoriali, per la conclusione di convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;-----

4) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2017/s 245-512409 del 21/12/2017 e sulla GURI n. 149 del 29.12.2017;-----

5) la gara è stata regolarmente espletata e i Lotti 1, 2 e 3 sono stati aggiudicati con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 140/AAL del 21/01/2019 a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI (capogruppo mandataria), da FASS Srl (Impresa mandante) e da RI.MA.CO Snc di Coretti Mario & Co. (Impresa mandante), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;-----

6) con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 1057/AAL del 12/04/2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace;-----

7) nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e nei relativi allegati;-----

8) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse le garanzie definitive e le polizze assicurative;-----

9) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;-----

10) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del valore stimato per ciascun Lotto oggetto della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;-----

11) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura;-----

12) la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.-----

Tutto ciò premesso,-----

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA:**-----

- Regione autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'Avv. Stefano Patriarca, nato a Roma il 20/07/1960, nella sua qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, giusto decreto n. 98/AAL del 17/01/2019;-----

E

- AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A, sede legale in Udine, via del Cotonificio n. 60, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Udine al n. 03604650287, Codice fiscale e P.IVA n. 03604650287, in persona dell'Amministratore delegato e Legale rappresentante, dott. Giorgio Golinelli, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante FASS S.r.l., sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), via del Lavoro n. 4, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunale n. 03798250274, Codice fiscale e P.IVA n. 03798250274, e la mandante R.I.M.A.CO SNC DI CORETTI MARINO & C., sede legale in Trieste, via G. Matteotti n. 50, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio VENEZIA GIULIA al n. 00899210322, Codice fiscale e P.IVA n. 00899210322, giusti mandati collettivi speciali con rappresentanza autenticati dal notaio Roberto Doria in Padova, repertori n. 13010 serie 1T, n. 13011 serie 1T e n. 13013 serie 1T in data 18.04.2019, (di seguito, per brevità anche solo **"Fornitore"**)-----

-----**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**-----

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, le Offerte tecniche e le Offerte economiche presentate dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.-----

-----**Art. 2 – NORME REGOLATRICI**-----

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata, in via gradata:-----

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dalle Offerte tecniche e dalle Offerte economiche dell'aggiudicatario,

che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;-----

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;-----

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nelle Offerte Tecniche, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui le Offerte tecniche contengano, a giudizio della CUC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.-----

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.-----

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.-----

-----**Art. 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE**-----

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014, con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, comprendenti le Amministrazioni che insistono

sul territorio dei Comuni dettagliatamente elencati all'articolo 2 del Capitolato tecnico allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per i servizi di seguito elencati:-----

- manutenzione impianti elettrici-----
- manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi-----
- manutenzione impianti idrico-sanitario-----
- manutenzione impianti di riscaldamento-----
- manutenzione impianti di raffrescamento-----
- manutenzione impianti elevatori-----
- manutenzione impianti ed attrezzature antincendio-----
- piccolo mantenimento edile.-----

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nelle Offerte tecniche proposte in sede di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni stesse mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti del valore massimo spendibile relativo a ciascun Lotto come di seguito indicato:-----

Lotto	Valore complessivo canoni (IVA esclusa)	Valore complessivo manutenzioni extra-canone (IVA esclusa)	Valore complessivo Lotto (IVA esclusa)
1	€ 9.450.270,00	€ 3.780.108,00	€ 13.230.378,00
2	€ 5.940.570,00	€ 2.376.228,00	€ 8.316.798,00
3	€ 5.175.100,00	€ 2.070.040,00	€ 7.245.140,00

nei termini di durata indicata al successivo articolo 4. -----

3. Tali importi hanno la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni e sono da intendersi presunti e non garantiti, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tali importi non sono in alcun modo impegnativi o vincolanti per la CUC o per

le Amministrazioni contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di servizi ovvero di raggiungere gli importi presunti di cui sopra.

4. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura.-----

5. Nel periodo di efficacia della presente Convenzione la CUC potrà richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l'aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile del Lotto di riferimento, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice.--

---Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA---

1. Fermi restando gli importi massimi spendibili di cui all'articolo 3, comma 2, la presente Convenzione ha una durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.-----

2. Nell'ipotesi in cui gli importi massimi spendibili della Convenzione, anche eventualmente incrementati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non siano stati ancora esauriti e fino al raggiungimento degli importi medesimi, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CUC al Fornitore.-----

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, siano stati esauriti gli importi massimi spendibili di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.-----

4. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.----

5. I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione avranno durata minima di 24 mesi e massima fino al 60° mese successivo all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Qualora l'Ordinativo di Fornitura sia stato emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e l'importo massimo spendibile previsto per il Lotto di riferimento non risulti sufficiente a coprire la durata biennale, l'Ordinativo potrà avere una durata inferiore ai 24 mesi.-----

6. Le Amministrazioni non possono emettere Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.-----

7. Le Amministrazioni che hanno emesso, nel periodo di vigenza della Convenzione, un Ordinativo di Fornitura potranno richiedere, entro 12 mesi dalla scadenza dell'Ordinativo stesso, l'attivazione di ulteriori servizi oggetto della Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi aggiuntivi all'Ordinativo principale di Fornitura.-----

8. La durata degli eventuali Ordinativi Aggiuntivi e/o Ordini di Attività non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo principale di Fornitura.-----

9. Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Ordinativi Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'Ordinativo principale di Fornitura.-----

10. Se, per qualsiasi motivo, cessa l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,

affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori economici diversi dal medesimo Fornitore.-----

11. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11 del Codice, per cui gli Ordinatori di fornitura potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte della CUC, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le Amministrazioni contraenti.-----

12. Fermo restando quanto sopra, la CUC potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106. Le Amministrazioni contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106, previa comunicazione alla CUC -----

-----**Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE** -----

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di Fornitura (i.e. stipulazione contratti attuativi), sottoscritti digitalmente dai soggetti delle Amministrazioni autorizzati ad effettuare la spesa ed inviati al Fornitore mediante PEC.-----

2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di Fornitura trasmessi in via telematica dai soggetti stessi.-----

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione contraente, mediante PEC, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. -----

4. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a

Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.-----

-----**Art. 6 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**-----

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo principale di Fornitura e/o Ordinativo Aggiuntivo e/o Ordine di Attività dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo principale di Fornitura e/o nell'Ordinativo Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Attività.-----

2. Il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro le date fissate nel Piano dettagliato delle Attività.-----

3. Si rinvia al Capitolato tecnico in merito alle modalità di attivazione dei servizi.-----

-Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'-----

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.-----

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena l'applicazione delle penali.-----

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.-----

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.-----

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUC e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.-----

6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili in uso alle Amministrazioni contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.-----

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di

tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.-----

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.-----

9. Resta espressamente inteso che la CUC non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti in relazione alle obbligazioni relative ai contratti attuativi. Inoltre, ogni Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.-----

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla CUC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.-----

11. Il Fornitore è responsabile rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'appalto e risponde delle eventuali conseguenze derivanti dal non raggiungimento degli stessi.-----

12. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.-----

-----**Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA**-----

1. Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e smi, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, con la cooperazione del Fornitore secondo quanto proposto in sede di gara, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale

sede le Amministrazioni contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).-----

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.-----

-----**Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**-----

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nel Capitolato tecnico, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nelle Offerte Tecniche, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e nei documenti di gara;-----

b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l'esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato;-----

c) garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti nel Capitolato tecnico;----

d) attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore o dai Referenti da lui nominati per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;-

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;-----

f) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a

mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;-----

g) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei dipendenti o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;-----

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;-----

i) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;-----

l) dotare il personale sia di dispositivi di protezione individuali e di ogni altro elemento previsto dalla normativa per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, nonché di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire l'identificazione dell'addetto/a;-----

m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; -

n) manlevare e tenere indenne la CUC nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai servizi resi in modalità diverse da quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----

o) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Amministrazioni contraenti di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;-----

p) predisporre e trasmettere alla CUC la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività relative alla Convenzione, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 28 del Capitolato tecnico. La CUC si riserva di richiedere l'elaborazione di *report* specifici, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore;-----

q) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.-----

2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali delle Amministrazioni. Tali variazioni dovranno comunque risultare dall'Ordinativo di fornitura aggiuntivo.-----

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo mensile

corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.---

-----**Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**-----

1. Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.-----

2. Il Fornitore deve applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.-----

3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.-----

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.-----

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.-----

6. Il Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice.-----

7. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato tecnico.-----

-----**Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE**-----

1. Ai sensi dell'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, fatto salvo quanto specificamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione collettiva in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dai CCNL applicati dal Gestore uscente, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Impresa affidataria l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria del personale regolarmente e continuativamente impiegato nelle gestioni uscenti, sia esso dipendente o socio-lavoratore, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.-----

-----**Art. 12 – CORRISPETTIVI**-----

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato tecnico per ciascuna tipologia di servizio e verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone.-----

2. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla Data di attivazione dei servizi (riferita al primo servizio attivato) indicata nell'Ordinativo di

fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle medesime Amministrazioni contraenti.-----

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.-----

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.-----

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.-----

-----**Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**-----

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.-----

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle singole Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e secondo le modalità di cui all'articolo 27 "Pagamenti" del Capitolato tecnico.-

3. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza bimestrale e intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione stessa, che verrà successivamente comunicato.-----

4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo al Lotto di riferimento e al singolo Ordinativo di fornitura.-----
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.-----
6. Le Amministrazioni contraenti che rientrano nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederanno a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.-----
7. Per ottenere il pagamento del servizio reso, il Fornitore dovrà presentare, con la periodicità prevista dall'articolo 27 del Capitolato tecnico, la rendicontazione dei servizi, la contabilità lavori e gli allegati alla fatturazione necessari e/o richiesti dal Supervisore; su questa il Supervisore provvederà alle verifiche e alla successiva liquidazione.-----
8. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.-----
9. Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione.-----
10. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".-----
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.-----

12. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.-----

13. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o la Convenzione medesima si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla CUC.-----

14. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto.-----

-----**Art. 14 – ANTICIPAZIONI E REVISIONE PREZZI**-----

1. Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalità di esecuzione delle attività l'Amministrazione contraente non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale.-----

2. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quanto di seguito previsto.-----

3. Per quanto riguarda le manutenzioni a canone, la revisione dei prezzi unitari sarà annuale.-----

4. Il Fornitore avrà facoltà di richiedere, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'annualità successiva dovrà pervenire esclusivamente per iscritto.-----

5. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della CUC. A tale scopo, il Fornitore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI- nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.-----

6. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.-----

7. Per quanto riguarda le manutenzioni extra canone, la revisione dei prezzi è automatica, in quanto gli stessi variano con l'aggiornamento delle pubblicazioni dei Listini a stampa.--

8. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico del Fornitore.-----

-----**Art. 15 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**-----

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.-----

2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. Il

Fornitore è tenuto a comunicare alla CUC e alle Amministrazioni che abbiano aderito alla Convenzione ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.-----

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.-

5. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.-----

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC.-----

7. Le Amministrazioni contraenti verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.-----

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.-----

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.-----

-----**Art. 16 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**-----

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.-----

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.-----

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.-----

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.-----

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinati di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.-----

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs.196/2003 e s.m.i.) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.-----

-----**Art. 17 –TRASPARENZA**-----

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.-----

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-----

-----**Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA**-----

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento della presente Convenzione e di ogni singolo contratto attuativo il Fornitore ha costituito le seguenti garanzie definitive: -----

Lotto 1 - polizza fidejussoria n. 5387.00.27.2799760830 rilasciata in data 23/04/2019 da SACE BT S.P.A., importo complessivo pari a € 661.518,90;-----

Lotto 2 - polizza fidejussoria n. 5387.00.27.2799760831 rilasciata in data 23/04/2019 da SACE BT S.P.A., importo complessivo pari a € 415.839,90;-----

Lotto 3 - polizza fidejussoria n. 387.00.27.2799760833 rilasciata in data 23/04/2019 da SACE BT S.P.A., importo complessivo pari a € 362.257,00;-----

rese ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore del Servizio centrale unica di committenza e delle Amministrazioni contraenti di cui all'articolo 43, comma 1 della LR 26/2014, che aderiranno alla Convenzione.-----

2. Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.-----

3. Le garanzie devono essere vincolate per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.-----

4. Le garanzie definitive si intendono estese a tutti gli accessori del debito principale e sono prestate a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante la Convenzione al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulle garanzie per l'applicazione delle penali.-----

6. Le garanzie prestate operano nei confronti della CUC a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dall'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.-----

7. Le garanzie operano per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della CUC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.-----

8. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC tratterà dalle garanzie definitive un importo pari al 30%, mentre il restante 70% verrà ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle stesse.-----

9. Le garanzie definitive possono essere progressivamente e proporzionalmente svincolate, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla CUC documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-----

10. In ogni caso le garanzie sono svincolate solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della CUC, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della Convenzione.-----

11. Qualora l'ammontare delle garanzie definitive si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo

PEC dalla CUC.-----

12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il rispettivo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.-----

-----**Art.19 – PENALI**-----

1. La CUC e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riservano, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.-----

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore le penali espressamente riportate all'articolo 16 del Capitolato tecnico.-----

3. Constatato l'inadempimento, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, contestano tramite PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra.-----

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione contraente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota

parte relativa ai danni subiti, per il tramite della CUC. In tale ultimo caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della CUC.-----

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione degli Ordinatori di fornitura, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.-----

6. Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Ordinatorio di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.-----

7. La CUC, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.---

8. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.-

-----**Art. 20 – RISOLUZIONE**-----

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a

mezzo PEC, i singoli Ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:-----

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;-----
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";---
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28 "Brevetti industriali e diritti d'autore";-----
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali";-----
- f) in tutti i casi espressamente previsti nella presente Convenzione;-----
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.-----

2. La CUC, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi:-----

- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi del precedente comma 1;-----
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";-----
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28 "Brevetti industriali e diritti d'autore";-----
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali";-----

f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 "Garanzia definitiva";-----

g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella Convenzione;-----

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.-----

3. La risoluzione della presente Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.-----

4. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC e le Amministrazioni contraenti che hanno in corso di esecuzione un Ordinativo di fornitura hanno diritto di escutere la garanzia definitiva rispettivamente per il 30% e per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti fino alla concorrenza del restante 70% del valore della garanzia.-----

5. Nei casi di risoluzione del singolo Ordinativo di fornitura, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, nei limiti del 70% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo del proprio Ordinativo di fornitura risolto.-----

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno.-----

7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.-----

8. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.-----

-----**Art. 21 – RECESSO**-----

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la CUC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinatori di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dalla Convenzione comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinatori di fornitura in corso di esecuzione.-----

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.-----

-----**Art. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**-----

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.-----

2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.-----

3. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore.-----

4. La CUC si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione della presente Convenzione anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, la presente Convenzione è risolta immediatamente e automaticamente.-----

-----**Art. 23 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**-----

1 Il Servizio centrale unica di committenza, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.-----

-----**Art. 24 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**-----

1. Anche ai sensi dell'articolo 111 del Codice, l'Amministrazione contraente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di fornitura. Il Fornitore deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.-----

2. Le Amministrazioni contraenti possono effettuare controlli a campione per valutare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, su ciascuna fase del processo appaltato al Fornitore.-----

3. Le Amministrazioni si riservano, pertanto, la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, di norma in contraddittorio con un Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.-----

4. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.-----

5. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio

contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni procedono ad applicare le penalità di cui al precedente articolo 19.-----

6. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.--

7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali ivi previste.-----

-----ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA-----

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.-----

2. Il Fornitore, inoltre, ha prodotto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Capitolato tecnico, una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO) rilasciata da QBE Europe SA/NV e una polizza assicurativa per la responsabilità Civile Professionale rilasciata dalla Società UnipolSai Assicurazione, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la

validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

-----**Art.26 – SUBAPPALTO**-----

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo di ogni singolo Ordinativi di fornitura, per tutti e tre i Lotti, l'esecuzione delle seguenti prestazioni alle seguenti terne di subappaltatori:-----

- relativamente all'esecuzione di parte della "**manutenzione impianti elettrici**":-----

1. **ABRAMO IMPIANTI S.r.l.** - via Marsala, 180/14 – Udine – P.IVA e C.F. n. 02363360302;-

2. **MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. DI MICHIELLI MANUEL & C.** – viale Svevia n. 12 – Ponte San Nicolò (PD) – P.IVA e C.F. n. 03486760287;-----

3. **GRIMEL S.r.l.** - Via S. Egidio, 52 - Fontanafredda (PN) – P.IVA e C.F. n. 00559280938;---

- relativamente all'esecuzione di parte della "**manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi**":-----

1. **GENERAL SECURITY FIRE SRL**- Via Villafranca n. 5, ARICCIA (ROMA) – P.IVA e C.F. n. 11349021003;-----

2. **FE ESTINTORI S.r.l.**-Via Monfalcone n. 33, Cervignano del Friuli (UD) –P.IVA e C.F. n. 02357730304;-----

3. **SIDER TRIESTE GUARDIAFUOCHI S.r.l.**- Via del Follatoio n. 3 TRIESTE (TS) –P.IVA e C.F. n. 01106160326;-----

- relativamente all'esecuzione di parte della "**manutenzione impianti idrico-sanitario**":

Gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014

1. **EUCOS S.r.l.** - Via G. Galilei, 3 - Feletto U. di Tavagnacco (UD) –P.IVA e C.F. n. 02450590308;-----

2. **F.Ili CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.r.l.** - via Divisione Julia, 5/a - Moruzzo (UD) – P.IVA e C.F. n.00184720308;-----

3. **KEN'S DI PASCOLO R.&C. S.A.S.** -Via G. Parini 15 – Nimis (UD) – P.IVA e C.F. n. 01951810306;-----

- relativamente all'esecuzione di parte della **“manutenzione impianti e attrezzature antincendio”**:-----

1. **GENERAL SECURITY FIRE SRL**- Via Villafranca n. 5, ARICCIA (ROMA) –P.IVA e C.F. n. 11349021003;-----

2. **FE ESTINTORI S.r.l.**-Via Monfalcone n. 33, Cervignano del Friuli (UD) –P.IVA e C.F. n. 02357730304;-----

3. **SIDER TRIESTE GUARDIAFUOCHI S.r.l.** - Via del Follatoio n. 3 Trieste (TS) –P.IVA e C.F. n. 01106160326;-----

- relativamente all'esecuzione di parte della **“manutenzioni extra canone”**,
rispettivamente per **Impianti di riscaldamento attinente alla categoria OS28**:-----

1. **EUCOS S.r.l.** - Via G. Galilei, 3 - Feletto U. di Tavagnacco (UD) – P.IVA e C.F. n. 02450590308;-----

2. **F.Ili CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.r.l.** - via Divisione Julia, 5/a - Moruzzo (UD) – P.IVA e C.F. n.00184720308;-----

3. **GRIMEL S.r.l.** - Via S. Egidio, 52 - Fontanafredda (PN) – P.IVA e C.F. n. 00559280938.---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o alla CUC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.-----

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.-----

4. Il subappalto è autorizzato dalle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.-----

5. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, così come disposto dall'art. 105, comma 12 del Codice.-----

6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.-----

7. In caso di mancata presentazione di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CUC richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.-----

8. Il Fornitore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.-----

9. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alle Amministrazioni contraenti, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.-

10. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n.

50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati presso la CUC prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.-----

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.-----

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.-----

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, il Fornitore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.-----

14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.-----

15. Per le prestazioni rese in subappalto, le Amministrazioni contraenti provvederanno ad effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13 del Codice.-----

16. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, le Amministrazioni contraenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.-----

20. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC potrà risolvere la presente Convenzione e le singole Amministrazioni contraenti gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.-----

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.-----

-----**Art.27 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI**-----

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.-----

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice.-----

4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.-----

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti e la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di fornitura e la presente Convenzione, per quanto di rispettiva ragione.-----

-----**Art. 28 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**-----

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.-----

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.-----

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.-----

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.-----

-----**ARTICOLO 29 - SCIOPERO DEL PERSONALE**-----

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.-----

2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima

fattura utile.-----

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni contraenti con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi.-----

-----**Art. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**-----

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati.-----

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.-----

3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Amministrazioni contraenti, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.-----

4. La CUC ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.-----

5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.-----

-----**Art. 31 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**-----

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle

Amministrazioni contraenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.-----

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.-----

-----**Art. 32 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE**-----

-----**CONTRATTUALI**-----

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.-----

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.-----

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.-----

4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal Fornitore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F23, quietanzato in data 19/04/2019 e conservato agli atti, per un ammontare pari a € 1.664,00 relativo a n. 104 marche da bollo da € 16,00.-----

-----**Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**-----

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. ---

2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.-----

3. La CUC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dei Soggetti contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-----

4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'Informativa in precedenza richiamata. -----

5. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-----

6. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).-----

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.-----

8. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a: -----

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni e alla CUC di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;-----

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; -----

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato; -----

e) trasmettere alla CUC, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla CUC stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla CUC tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; -----

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; -----

g) consentire all'Amministrazione contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.-----

9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. -----

-----**Art. 34 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**-----

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.-----

-----**Art. 35 – FORO COMPETENTE**-----

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.-----
 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.-----
 3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni.----
- Il presente atto consta di n. 45 facciate complete e n. 6 righe della quarantaseiesima facciata.-----

Per **IL FORNITORE**-----

Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Firmato digitalmente da:Giorgio Golinelli
Data:14/05/2019 10:32:53

Per il **Servizio centrale unica di committenza** -----

Avv. Stefano Patriarca _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Firmato digitalmente da:Stefano Patriarca
Data:14/05/2019 10:34:11